



*Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila
Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica*

L'Aquila, data del protocollo

Posta elettronica certificata

- Ai Signori Sindaci e Commissari dei Comuni
della Provincia
LORO SEDI

- e, per conoscenza:

- Al Signor Questore
L'AQUILA

- Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri
L'AQUILA

- Al Signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza
L'AQUILA

OGGETTO: Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Com’è noto, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, all’art. 3, comma 2, ha sostituito il termine del 30 settembre 2019 previsto dai commi 594 e 596 dell’articolo 1 legge di bilancio 2019 con il termine del 31 dicembre 2020.

Ha inoltre sostituito le parole “*1° agosto 2019*” con le parole “*31 ottobre 2020*”.

A seguito di tale modifica le vittime dei reati intenzionali violenti, occorsi dal 30 giugno 2005 fino all’entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122, potranno presentare domanda di accesso al fondo di solidarietà per ottenere i benefici di legge entro la data del 31 dicembre p.v..

Parimenti, tale termine si applica per coloro che abbiano già percepito un indennizzo a carico del Fondo di solidarietà ai sensi della citata legge n. 122/2016, per richiedere una integrazione del beneficio ricevuto secondo i nuovi importi fissati con decreto interministeriale.

Il termine del 31 dicembre 2020 si applica, inoltre, anche alle vittime di lesioni gravissime o deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila
Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica

Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 122/2016 potranno, invece, presentare le domande coloro per i quali alla data del 31 ottobre p.v. non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 12 e 13, comma 1 della legge stessa.

Si rappresenta inoltre che con il decreto interministeriale in data 22 novembre 2019, pubblicato il 24 gennaio u.s., sono stati rideterminati gli importi di indennizzo nelle seguenti misure:

- **euro 50.000** per il reato di omicidio;
- **euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona offesa che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- **euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- *quinquies* del codice penale.
- L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

Si soggiunge che la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante "legge di bilancio 2020", all'art. 1, comma 489, ha modificato l'art. 12, comma 1 lett. b della legge 7 luglio 2016, n. 122, introducendo una ulteriore ipotesi di deroga all'esperimento della procedura esecutiva quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di una unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Alla luce di quanto sopra, vorranno le Signorie Loro assicurare, con i mezzi che si riterranno opportuni, la massima diffusione del contenuto della presente circolare con allegata nota illustrativa.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si comunica che questo Ufficio resta a disposizione per ogni opportuno chiarimento.

Il Prefetto
(Torraco)
Ciomello

MC